

LUCIA STAROLA

**LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE
ED ASSEGNI**

D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1,

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.

Secondo il CONSIGLIO DI STATO

- Sono **vietati i trasferimenti in unica soluzione** di denaro e/o titoli al portatore per **importo superiore alla soglia** anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento

- Ad esempio:
Denaro 3.000 Euro +
- Titoli al portatore
2.500 Euro

segue...

Secondo il **CONSIGLIO DI STATO**
parere n. 1504/95

- Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, **sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili,** quelli relativi:




- A **distinte ed autonome operazioni;**
- Alla **medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa** (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la **conseguenza di preventivo accordo tra le parti** (ad es. pagamento rateale)

PARERE UIC 6/10/2006

FATTURA 30, 60, 90 GIORNI

NON COSTITUISCE VIOLAZIONE

all'art. 49 d.lgs. 231/07



In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di una **ordinaria dilazione** di Pagamento che scaturisce dal **preventivo accordo delle parti.**
CIASCUN VERSAMENTO DOVRA' PERO' ESSERE INFERIORE A 5.000 EURO

LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE

- **PAGAMENTI FATTURE;**
- **FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETA';**
- **TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETA';**
- **DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETA' A SOCI**
- **EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**

Secondo il **CONSIGLIO DI STATO** parere n. 1504/95

E' potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione

MINISTERO ECONOMIA

12 GIUGNO 2006

*HA CONFERMATO INTERPRETAZIONE
CONSIGLIO DI STATO*

*LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO
IN CONTANTI IN PIU' TRANCHES
E' OPERAZIONE CUMULABILE
ANCHE OLTRE 7 GIORNI*

Le nuove norme su assegni e vaglia

(art. 49, comma 4)

- **Intrasferibilità degli assegni bancari e postali**

- **I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane SpA muniti di clausola di non trasferibilità.**

Dal 30 aprile 2008 è oggetto di sanzione:

(art. 49, comma 5)

- mancata indicazione del **nome o della ragione sociale del beneficiario;**

- mancata apposizione della **clausola di non trasferibilità**



su assegni postali, bancari per importi pari o superiori a 5.000 euro.

Le nuove norme su assegni e vaglia

(art. 49, comma 6)

- **Assegni a sè stessi**

- **Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane Spa**

I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008

- **Assegni
m.m.**

- **Gli assegni emessi all'ordine del traente potranno essere emessi anche per importi pari o superiori ai 5.000 Euro.**
- **Nel caso per errore venissero girati, la banca dovrebbe pagarli ma sarebbero oggetto di segnalazione e relative sanzioni.**

Le nuove norme su assegni e vaglia

(art. 49, comma 7)

- **Intrasferibilità degli assegni**

- **Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi dalle banche e da Poste italiane SpA con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**

Le nuove norme su assegni e vaglia

(art. 49, comma 8)

- **Assegni circolari, vaglia postali e cambiari inferiori a 5.000 euro**

- **Il rilascio di assegni, circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità**

Le nuove norme su assegni e vaglia


(art. 49, comma 10)

- **Costo degli assegni al portatore**


- **Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 Euro.**
- **Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.**

Provvedimento Agenzia Entrate 28/4/08

n.2008/65086



A decorrere dal 30 aprile 2008 le banche e Poste Italiane Spa sono chiamate a comunicare **entro 30 giorni** dal ricevimento delle apposite richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate e dai comandi della GDF



I dati identificativi (compreso il C.F) dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, di chi abbia richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonchè di coloro che li abbiano presentati all'incasso.

I Chiarimenti del MEF

circ. 20/3/2008

- Moduli in uso prima del 30 aprile

- Possono continuare ad essere utilizzati anche dopo il 29 aprile per emettere assegni trasferibili in esenzione all'imposta di bollo ma nei limiti delle nuove norme

I Chiarimenti del MEF

circ. 20/3/2008

- Assegni ultrasoglia

- Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi prima del 30 aprile ed incassati successivamente sono regolari. Non è dovuta l'imposta di bollo.
- Lo stesso potrà essere incassato sia dal beneficiario diretto che da un giratario

I Chiarimenti del MEF

circ. 20/3/2008

- Assegni ultrasoglia

- Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi dal 30 aprile in poi, saranno pagati ma assoggettati a sanzioni .
- Non sono più ammissibili assegni privi del nome del beneficiario (c.d. assegno al portatore di cui all'art. 5 della "legge assegno")

Attenzione!

L'assegno bancario emesso dopo il 29 aprile, seppur di importo inferiore a 5.000 Euro privo del codice fiscale dei giratari



Non potrà essere pagato
all'eventuale giratario

Attenzione!

L'assegno bancario emesso dopo il 29 aprile, di importo pari o superiore a 5.000



Non potrà essere pagato
all'eventuale giratario anche se fosse indicato
sul titolo il C.F. dello stesso

I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008

- **Codice fiscale obbligatori**
o

- Per ciascuna girata successiva al 29 aprile sarà indispensabile inserire il codice fiscale del girante, anche qualora venissero utilizzati i vecchi moduli.
- La carenza di C.F. o il codice palesemente errato rende il titolo non incassabile.
- Nel caso di persona fisica che agisca per conto di una persona giuridica sulla girata dovrà essere inserito il codice fiscale di quest'ultima.


I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008

- **Controlli sul codice fiscale**

- I controlli sulla regolarità formale del codice fiscale spetta alla banca chiamata a pagare l'assegno


**Sanzioni Amministrative
(Art. 51 co.2, D.Lgs 231/07)**

- ... In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane Spa che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane Spa che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.



Attenzione (Parere UIC 6/10/06)

**I professionisti devono vigilare
anche sugli assegni**



**in relazione ai loro compiti di
servizio e limitatamente alle
loro attribuzioni e attività**

**LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI SUPERIORI A
€250.000,00**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Dipartimento del Tesoro
Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura**

Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

• contact center della Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura: tel. 06 - 47616688 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13);

• e mail: dt.antiriciclaggio@tesoro.it

• fax 06 - 47614725

**LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A €250.000,00**

D.P.S.V. di ROMA

(Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna)

Via Napoleone Parboni, 6 - 00153 - ROMA

Fax 06 - 58366546

Conte Maria Cristina


Tel. 06 - 58366535 Fax 06 - 58366546

e mail: mariacristina.conte@tesoro.it

Tamburin Eva Tel. 06 - 58366066 Fax 06 - 58366546

e mail: eva.tamburin@tesoro.it

ATTENZIONE!!! (art.51, co.3, d.lgs 231/07)



Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art.41 d.lgs 231/07) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione al Mef

Le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 51 del d.lgs 231/2007



Non sono assoggettate a criteri di riservatezza


OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI all'ART.49 DEL D.Lgs. 231/07

(SANZIONI)

L' infrazione delle norme di limitazione uso contante è **punita in capo al cliente con **sanzione amministrativa dal 1% al 40%** dell'importo dell'operazione (art.58, co.1, D.lgs recepim.Dir.2005/60/CE)**

OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689)

CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO



È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICAZIONE



SE IL RICORSO È PROPOSTO OLTRE IL TERMINE PREVISTO, IL TRIBUNALE NE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA RICORRIBILE PER CASSAZIONE

SANZIONI
58 comma 7

**VIOLAZIONE ALL'OBBLIGO
DI COMUNICAZIONE**
51 comma 1

SANZIONE AMMINISTRATIVA
dal 3% al 30% dell'importo

OBLAZIONABILITA' DELLE SANZIONI

(art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07 che richiama l'art. 16,
1.689/81)

Se il pagamento avviene **entro 60 giorni dalla
contestazione** prevede la possibilità di pagare
l'importo minore fra:

- a) 1/3 del massimo della sanzione edittale
- b) Il doppio del minimo

OBLAZIONABILITA' DELLE SANZIONI

(art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07)

1)

**AMMESSA PER COLORO CHE ESEGUONO
IL PAGAMENTO O LO RICEVONO (PER
IMPORTI INFERIORI AI 250.000 EURO)**

2)

**NON AMMESSA PER IL PROFESSIONISTA
CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE
NELL'INFRAZIONE**

LUCIA STAROLA


VERIFICA DELLA CLIENTELA

N. 02

Antiriciclaggio: *Gli obblighi per i professionisti*

1

IL QUADRO NORMATIVO



2

Il decreto legislativo 231 per i Professionisti

- misure di prevenzione estese al contrasto del finanziamento del terrorismo
- norme più rigorose per la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore
- introduzione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela con la previsione di una graduazione degli obblighi in funzione del rischio (obblighi semplificati e obblighi rafforzati)

3

Finalità del decreto legislativo 231

Articolo 2 comma 5

Tutelare l'integrità del sistema finanziario e di quello economico per prevenire il loro utilizzo per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

4

Riciclaggio

INTENZIONALMENTE

Articolo 2 comma 1

- la conversione o il trasferimento
- l'occultamento o la dissimulazione
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione

ESSENDO A CONOSCENZA CHE I BENI PROVENGONO
DA UN'ATTIVITÀ CRIMINOSA O DA UNA
PARTECIPAZIONE A TALE ATTIVITÀ

5

Professionisti destinatari degli obblighi

- soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro
- ogni altro soggetto che fornisce a titolo professionale servizi in materia di contabilità e tributi
- notai e avvocati (per determinate operazioni)
- prestatori di servizi relativi a società e trust

6

I fondamentali adempimenti cui è obbligato il professionista

- Adeguata verifica della clientela (art. 16)
- Conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni acquisite (art. 36)
- Segnalazione alla UIF delle operazioni sospette (art. 41)
- Comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 51)

7

Ulteriori adempimenti cui è chiamato il professionista

Articolo 3 Principi generali

Adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di controllo interno e di gestione del rischio

Rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali

Articolo 54 Formazione del personale

Adottare misure di adeguata formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio

8

Obblighi di adeguata verifica della clientela

*Capo I, Titolo II, del d.lgs.
231/2007,
Artt. 15. - 35.*

9

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

Quando scattano (art. 16)

- 1) Se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di **valore pari o superiore a 15.000 Euro**
- 2) Se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro. Ciò indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano seguite con operazioni che appaiono collegate o frazionate; (segue)

10

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

Quando scattano (art. 16)

- 3) Tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile.
- 4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);
- 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

11

Operazione

- Consiste nella trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.
- Per i professionisti, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale **modificativo della situazione giuridica esistente,** da realizzare tramite una prestazione professionale.

12

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

PRESTAZIONE PROFESSIONALE O COMMERCIALE

CORRELATA

CON LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI
PROFESSIONISTI, DELLA QUALE SI
PRESUMA, AL MOMENTO IN CUI INIZIA
CHE AVRÀ UNA CERTA DURATA

13

Il valore dell'oggetto della prestazione

- mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore ai 15.000 € (prima superiore ai 12.500 €)
- anche se tramite più operazioni collegate o frazionate
- sempre quando il valore è indeterminato o indeterminabile (la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi)

14

Non si osservano gli obblighi di
adeguata verifica della clientela

- mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi

FISCALE

F24

- adempimenti in materia di amministrazione del personale (*art. 2 c. 1, legge 12/1979*)

15

Tre livelli di verifica

- 1) **Ordinaria adeguata** verifica della clientela, art. 16;
- 2) **Obblighi semplificati** di adeguata verifica della clientela, art. 25;
- 3) **Obblighi rafforzati** di adeguata verifica della clientela, art. 28;

16

Adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela



17

Chi è il *titolare effettivo* ?

In caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

18

Chi è il *titolare effettivo* ?

In caso di entità giuridiche (fondazioni) o di istituti giuridici (trust) che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica

19

Identificazione

COSA

- consiste nella verifica dell'identità anagrafica, in presenza del cliente, sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto
- se società o ente: anche nella verifica dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e dell'identità dei rappresentanti delegati alla firma

20

Identificazione

QUANDO

- il cliente al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione della prestazione
- il titolare effettivo contestualmente all'identificazione del cliente

21

Identificazione

COME

- del cliente: tramite documento d'identità
- del titolare effettivo: tramite pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo

22

CONTENUTO DELL'IDENTIFICAZIONE

Per le persone fisiche:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo della residenza o del domicilio;
- codice fiscale;
- estremi del documento di identificazione.

23

CONTENUTO DELL'IDENTIFICAZIONE

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- denominazione;
- sede legale;
- codice fiscale, o partita Iva.

24

Processo di identificazione e di verifica dell'identità




25



Una normale attività istruttoria deve essere ravvisata in:

- 1) colloquio col cliente;
- 2) acquisizione di documenti presso pubblici registri;
- 3) la richiesta di esibizione di atti e documenti al cliente



E' da escludersi che si possa pretendere in modo autoritario la produzione di scritture e documenti, o la convocazione di altri soggetti in qualche modo legati al cliente per procedere ad interrogatori formali

26

Articolo 21: Obblighi del cliente

“I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.”

27

SANZIONI

I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

l'art. 55, comma 3, introduce una specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale in capo all'esecutore dell'operazione che non fornisca o falsifichi dette informazioni: **arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 a 50.000 Euro.**

28

SANZIONI

I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sulle generalità del titolare effettivo.

l'art. 55, comma 3, introduce una specifica sanzione penale in capo all'esecutore dell'operazione che non fornisca o falsifichi dette informazioni: **reclusione da sei mesi a sei anni e multa da 500 a 5.000 Euro.**

29

Articolo 3: *Principi generali, nel c.1*

“.. soggetti destinatari delle disposizioni .. adempiono agli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.”

30

La condotta attiva del professionista

A Ciascun professionista può essere richiesta solo **un'attenzione diligente rispetto alle eventuali anomalie che dovessero emergere nel corso della prestazione professionale**



Il professionista dovrà tuttavia provare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è proporzionale al rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

31

L'adeguata verifica della clientela durante il rapporto professionale

controllo costante nel corso della prestazione professionale



attività propedeutica all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette



che si attua

analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto professionale in modo da

verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio

avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi

tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

32

Approccio basato sul rischio

- I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali, che promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

33

I criteri generali per la valutazione del rischio (art. 20)

Con riferimento al cliente

- 1. **natura giuridica**
- 2. prevalente **attività svolta**
- 3. **comportamento** tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4. **area geografica** di residenza del cliente o della controparte

34

- segue: Criteri generali per la valutazione del rischio (art. 20)

Con riferimento all'operazione rapporto continuativo o prestazione professionale

- 1) **tipologia** dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) **modalità** di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) **ammontare**;

35

- segue: Criteri generali per la valutazione del rischio (art. 20)

Con riferimento all'operazione rapporto continuativo o prestazione professionale

- 4) **frequenza** delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) **ragionevolezza** dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) **area geografica** di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo."

36

RISCHIO DI RICICLAGGIO

Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato in relazione ai criteri di cui all'art. 20.

In esito a tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a tre casi:

a. Non vi è rischio o il rischio è basso

obblighi ordinari di adeguata verifica (o quelli semplificati ove ne ricorrano i presupposti

37

RISCHIO DI RICICLAGGIO

b. Vi è rischio elevato o più elevato

c. Vi è vero e proprio sospetto ai sensi dell'art. 41 del decreto

Obblighi rafforzati di adeguata verifica

Il professionista dovrà astenersi dall'erogare la prestazione professionale ed effettuare una segnalazione di operazione sospetta

38

Quando si applicano gli obblighi rafforzati

In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Quando l'operazione o la prestazione professionale riguarda persone politicamente esposte

Quando il cliente non è fisicamente presente

1. *Accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari*
2. *Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva*
3. *Assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio*

39

In merito alla presenza fisica del cliente

SE IL CLIENTE È PRESENTE

Obblighi ordinari

SE IL CLIENTE È ASSENTE

Obblighi RAFFORZATI

Esecuzione da parte di TERZI

È COMUNQUE IRRILEVANTE LA PRESENZA DEL CLIENTE

- Quando è GIÀ STATO IDENTIFICATO in relazione ad un altro rapporto in essere
- Quando i dati identificativi e le altre informazioni risultano da ATTI PUBBLICI, SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, CERTIFICATI QUALIFICATI
- Quando i dati da acquisire risultano da DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA

40



Adeguata verifica demandata a terzi

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere demandati a terzi, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. (ad eccezione del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale);
- I terzi possono essere i soggetti individuati nella direttiva 60/2005 /CE, ovvero:
 - 1) Banche, enti creditizi e finanziari;
 - 2) Professionisti, revisori dei conti;
- Quindi gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano già stati identificati di persona

41

Quando si applicano gli obblighi semplificati

- Quando il cliente è
 - un intermediario finanziario(escluse fiduciarie)
 - Un confidi
 - un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva
 - un ente creditizio o finanziario extracomunitario soggetto a obblighi equivalenti a quelli della direttiva

42

Obblighi semplificati

Articolo 25

- non si è tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela
- è comunque necessario raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se verso quel cliente si può beneficiare dell'esenzione

43

OBBLIGHI SEMPLIFICATI

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 25, commi 1 e 3, il professionista:

- verifica, secondo una delle modalità indicate, che il cliente appartenga ad una delle categorie previste;
- verifica l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza;
- Conserva i documenti e registra le informazioni acquisite per poter applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza

44

OBBLIGHI SEMPLIFICATI

E', invece, dispensato da:

- Identificare l'eventuale titolare effettivo e verificare la sua identità;
- Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- Svolgere il controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Tuttavia l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette **vige**.

45

Obbligo di astensione (Articolo 23)

Quando il professionista non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela



NON PUÒ ESEGUIRE OPERAZIONI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONE FINE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIÀ IN ESSERE E VALUTA SE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ALL'UIF

Quando il professionista sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo



SI ASTIENE DALL'ESEGUIRE L'OPERAZIONE E LA SEGNA LA QUALE SOSPETTA ALL'UIF

46

LUCIA STAROLA

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

N. 03

Obblighi di registrazione

Capo II, Titolo II, del d.lgs. 231/2007,

Artt. 36. - 40.

1

Obbligo di registrazione (Articolo 36)

- I professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

2

I professionisti hanno l'obbligo di

CONSERVARE

• *La copia o i riferimenti dei documenti utilizzati per l'adeguata verifica del cliente*

• *I documenti originali o le copie relative alle prestazioni professionali svolte*

Per 10 ANNI dalla fine della prestazione professionale

3

I professionisti hanno l'obbligo di

REGISTRARE

• *Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE:*

- *la data di instaurazione*
- *i dati identificativi del cliente*
- *le generalità dei delegati a operare*
- *il codice del rapporto ove previsto*

• *Con riferimento alla OPERAZIONI = > 15.000 €:*

- *la data*
- *la causale*
- *l'importo*
- *la tipologia dell'operazione*
- *i mezzi di pagamento*
- *i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera*

e conservano per 10 ANNI

4

Registrazione deve avvenire
TEMPESTIVAMENTE

NON OLTRE
30 GIORNI

dal compimento dell'operazione

dalla fine della prestazione professionale

5

Non si osservano gli obblighi di registrazione e di conservazione

- mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi
- adempimenti in materia di amministrazione del personale (*art. 2 c. 1, legge 12/1979*)

6

Registro (Art. 38)

Per la registrazione delle informazioni da parte dei professionisti il decreto prevede l'adozione di un

Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici

IN ALTERNATIVA POSSONO ISTITUIRE

Il registro della clientela ai fini antiriciclaggio

*dove sono registrati i
DATI IDENTIFICATIVI
DEI CLIENTI*

Un Fascicolo per ciascun Cliente

*dove è raccolta
la DOCUMENTAZIONE
e gli ulteriori dati e informazioni*

7

Il registro della clientela

- Il registro della clientela è **numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato** o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con **l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine** di cui è composto il registro e **l'apposizione della firma** delle suddette persone.
- Il **registro deve essere tenuto in maniera ordinata**, senza spazi bianchi e abrasioni.

8

Registro della clientela ai fini antiriciclaggio (Art. 38)

Nel caso di **persona fisica**

- il nome e il cognome
- il luogo e la data di nascita
- l'indirizzo
- il codice fiscale
- gli estremi del documento di identificazione

Nel caso di **soggetti diversi da persona fisica**

- la denominazione
- la sede legale
- il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA
- i dati del rappresentante legale e dei delegati alla firma dell'operazione

9

Le disposizioni sanzionatorie:

- l'omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell'archivio informatico o nel registro della clientela è punita con la **multa**
- **da 2.600 a 13.000 Euro;**
l'omessa istituzione del registro della clientela o dell'archivio informatico è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro.**

10

LUCIA STAROLA

UTILIZZO DATI A FINI FISCALI

N. 04

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO STRUMENTO CONTRO EVASIONE

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
DI CARATTERE PREVENTIVO

ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE
NUOVA FORMULAZIONE ART. 2

COSTITUISCE EFFICACE BARRIERA
EVASIONE FISCALE

- PER
- RILEVANZA AUTORICICLAGGIO A FINI AMMINISTRATIVI DI PREVENZIONE
 - POSSIBILITA' UTILIZZO DATI
 - LIMITAZIONE USO CONTANTE

NORME PENALI

ESTENSIONE 648 bis a tutti delitti non colposi
648 ter a tutti i delitti

**HA RICOMPRESO REATI FISCALI NEL NOVERO
REATI PRESUPPOSTO**

ESCLUSO AUTORICICLAGGIO

COMPRENDE RISPARMI D'IMPOSTA

(art. 1 Convenzione STRASBURGO

Provento = ogni vantaggio economico)

2

REATI FISCALI (d.lgs. 74/2000)

1) DELITTI DICHIARATIVI MOMENTO CONSUMATIVO
(2, 3, 4, 5) → TEMPORALMENTE DIFFERITO

*attività prodromiche non costituiscono reato
neanche a titolo di tentativo*

2) Reati per emissione fatture per operazioni
inesistenti (art. 8)

3) Reati in materia di riscossione

SUPERAMENTO SOGLIE (3, 4, 5)

3

1) DIVIETO UTILIZZARE DENARO
CONTANTE ED ALTRI MEZZI DI
PAGAMENTO NON TRACCIATI

METAMORFOSI CIRCOLAZIONE DENARO



**STRUMENTO COMPLEMETARE ALLE
INDAGINI BANCARI**

4

**OSTACOLO LEGALE A TRANSAZIONI
CON MODALITA' NON TRACCIABILI**

**EFFETTO INDIRETTO SU
PAGAMENTO PRESTAZIONI IN NERO**

*Intervento del professionista
soggetto destinatario
che ha obbligo comunicare*

5

AMPLIAMENTO INDAGINI BANCARIE



INDAGINI FINANZIARIE

L. 311/2004 ESTESO PLATEA DESTINATARI RICHIESTE AF
ALLARGATO AMBITO OGGETTIVO =
QUALSIASI RAPPORTO
OD OPERAZIONE
SEMPLIFICATA PROCEDURA ACQUISIZIONE
DL. 223/2006 COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA
ESISTENZA E NATURA DEI RAPPORTI
ACCESSO ANCHE ALL'UIF, AG, NSPV



*senza autorizzazione
Comandante Regionale*

6

2) INTRODUZIONE COMMA 6 ART. 36
CONSENTE CHE I DATI E LE
INFORMAZIONI REGISTRATE
POSSANO ESSERE UTILIZZATI
A FINI FISCALI PER QUALSIASI
TIPO DI IMPOSTA

7

raccolti a fine antiriciclaggio



richiamato nella relazione illustrativa al decreto

8

A) SEGNALAZIONE OPERAZIONE
SOSPETTA



Art. 47

UIF attiva approfondimenti



trasmette

GDF ispezione →

approfondimenti investigativi
- tramite dati anagrafe
- verifiche ispettive

9



10



Che limitano possibilità utilizzo dati acquisiti per il successivo uso tributario

11

B) ATTIVITA' DI CONTROLLO (art. 53.3)
 Nucleo speciale polizia valutaria della GdF
DEI PROFESSIONISTI PER VERIFICA RISPETTO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

↓
 Su iniziativa del CORPO, senza necessità
 Concordare con **AUTORITA' DI VIGILANZA**

UTILIZZABILITA' DIRETTA

12



Così pure le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera

13

LE OPERAZIONI SOSPETTE

N. 05

Obblighi di segnalazione

**Capo III, Titolo II, del d.lgs.
231/2007,
Artt. 41. - 48.**

1



2

Il sospetto è desunto (Art. 41)



3

Informazioni a disposizione del professionista

- acquisite nel corso dell'adeguata identificazione del cliente
- relative alle operazioni svolte dal cliente nel corso del rapporto professionale
- resi disponibili durante lo svolgimento della prestazione professionale

4

Modalità di segnalazione da parte del professionista

*La
segnalazione
all'UIF deve
avvenire*


SENZA RITARDO

POSSIBILMENTE PRIMA
DI ESEGUIRE
L'OPERAZIONE

APPENA SI MATURA IL
SOSPETTO

5

Modalità di segnalazione da parte del professionista



6


RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Contenuto della segnalazione:

- a) i **dati del segnalante**;
- b) i **dati sul soggetto segnalato**;
- c) le **informazioni sull'operazione** oggetto di segnalazione;
- d) i **motivi del sospetto**, illustrati e spiegati con accuratezza, senza limitarsi al mero riferimento a uno o più indicatori, avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili.

7


ESENZIONE (art.12, co.2)




L'obbligo di segnalazione non sussiste in relazione alle informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, **nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza finalizzata alla difesa.**

8

ESENZIONE




Il professionista non deve segnalare



- *Ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento dei compiti di difesa*
- *Ogni informazione ricevuta con riferimento alla consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario*
- *Ove tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.*

9

Criteria generali per l'individuazione delle operazioni sospette




10

CRITERI (art. 41 d.lgs. 231/07)

I professionisti dovranno:

- 1) adoperare le informazioni che hanno acquisito nell'ambito dell'attività professionale prestata;
- 2) avere una adeguata conoscenza dei propri clienti;
- 3) conoscere le finalità perseguite dai clienti stessi;
- 4) valutare la continuità dei rapporti intrattenuti con i clienti, con riguardo sia alle operazioni compiute che a quelle richieste



Rilevando così le eventuali incongruenze rispetto:

- alla capacità economica del cliente o del soggetto terzo per conto del quale egli opera,
- alle attività svolte dal cliente o dal soggetto terzo,
- al profilo di rischio di riciclaggio presente nell'operazione

11

IL RUOLO DEGLI INDICATORI

(Indici emanati su proposta dell'UIF
con decreto del Ministero della Giustizia
e sentiti gli ordini professionali)

**Gli indicatori non
costituiscono un riferimento
esaustivo e sufficiente per
individuare le operazioni
sospette**

12


IL PROFESSIONISTA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DEVE:

- VALUTARE LA RILEVANZA IN CONCRETO DEI COMPORAMENTI DELLA CLIENTELA
- RILEVARE COMPORAMENTI NON PREVISTI DAGLI INDICATORI MA CHE RIVELINO CONCRETI PROFILI DI SOSPETTO
- RILEVARE COMPORAMENTI CHE INTEGRINO PIU' DI UNO DEGLI INDICATORI


13

RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

ITER DELLA SEGNALAZIONE



*Il professionista, rilevata
un'operazione sospetta, la segnala
all'UIF (art. 41 d.lgs)*



*L'UIF effettua i necessari
approfondimenti (art. 47 d.lgs)*



**L'UIF può sospendere
l'operazione** fino ad un
massimo di **cinque giorni**
(art. 6 d.lgs)

**FLUSSO DI
RITORNO DELLE
INFORMAZIONI**

(Art. 48 d.lgs)



14

L' UIF

Trasmette senza indugio la **segnalazione**,
accompagnata da una **relazione tecnica**



D.I.A.
(DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA)

Art. 51, co. 3, c.p.p.
REATI PARTICOLARI



N.S.P.V.

(NUCLEO SPECIALE DI
POLIZIA VALUTARIA)

REATI ORDINARI

15

FLUSSO DI RITORNO

Qualora non rechi pregiudizio all'esito delle indagini



L'UIF

Rende noto il professionista
l'**archiviazione** o l'**inoltro della segnalazione agli organi investigativi**

16

NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA

	Norma di riferimento
Svolge approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette	8,47
Può richiedere ulteriori informazioni	45,47
Quali saranno le misure per assicurare la riservatezza del segnalante?	45, comma 3

17

NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA

	Norma di riferimento
Effettua i controlli per verificare l'osservanza degli obblighi. I controlli saranno programmati? Concordati con Ordini? (Come per gli intermediari finanziari)	8,53
Come si comporteranno per l'utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni registrate nell'AUI o nel registro cartaceo?	36,6

18

LUCIA STAROLA

SANZIONI

N. 06

SANZIONI PENALI

ART. 55, COMMI:	VIOLAZIONE	SANZIONE
1	Contravvenzione agli obblighi di identificazione	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro
2	Omessa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione o indicazione falsa	Reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro
3	Mancata fornitura di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o falsa indicazione	Arresto da sei mesi a tre anni e con ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

1

SANZIONI PENALI

ART. 55, COMMI:	VIOLAZIONE	SANZIONE
4	Omessa registrazione ovvero effettuata in modo tardivo o incompleto	Multa da 2.600 a 13.000 euro
5	Omessa comunicazione alle competenti autorità, da parte del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione e organismo di vigilanza delle società e soggetti destinatari del decreto, delle infrazioni antiriciclaggio	Reclusione fino a un anno e con multa da 100 a 1.000 euro

2

*Segue.....*SANZIONI PENALI

6	Fraudolenta identificazione e registrazione avvalendosi di mezzi, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	Sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 (vedi sopra) è raddoppiata.
7	Omessa o tardiva o incompleta comunicazione dei dati sui rapporti continuativi e sulle operazioni da parte di Agenti di cambio, mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria	Multa da 2.600 a 13.000 euro

3

*Segue.....*SANZIONI PENALI

8	Violazione dei divieti di comunicazione dell'avvenuta segnalazione e relativo flusso di ritorno delle informazioni	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro
9	Indebito utilizzo, per trarne profitto per sé o per altri, non essendone titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento ovvero possesso, cessione di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi	Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.550 euro

4

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 57, CO.1	Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
ART. 57, CO.2	Omessa istituzione dell'archivio unico informatico	Sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro e nei casi più gravi pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani
ART. 57, CO.3	Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

5

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 57, CO.4	Omessa segnalazione di operazioni sospette	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata e nei casi più gravi pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani
ART. 57, CO.5	Non rispetto degli obblighi informativi nei confronti della UIF	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

6

*Segue.....*SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 58, CO. 1	<ul style="list-style-type: none"> - Trasferimento di denaro, libretti di deposito o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000 euro; - Emissione di assegni bancari o postali per importi pari superiori a 5.000 euro senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità; - Assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente che non siano girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane; - Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità. 	Sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito
----------------	---	---

7

*Segue.....*SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 58, CO. 2	Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, pari o superiore a 5.000 euro	Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo
ART. 58, CO. 3	<ul style="list-style-type: none"> Mancata estinzione di libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro Mancata comunicazione dei dati identificativi del cessionario e dalla data di trasferimento dei libretti di deposito 	Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore

8

*Segue.....***SANZIONI AMMINISTRATIVE**

ART. 58, CO. 4	Trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro (o entro 5.000 euro se debitamente documentato), effettuato per il tramite degli esercenti Money transfer	Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito
ART. 58, CO. 5	Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo

9

*Segue.....***SANZIONI AMMINISTRATIVE**

ART. 58, CO. 6	Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri	Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo
ART. 58, CO. 7	Omessa comunicazione al MEF di infrazioni relative alle limitazioni di uso del contante e titoli al portatore	Sanzione pecuniaria dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione

10

**SANZIONI IN CAPO ALLA
PERSONA GIURIDICA**

Nell'ambito del **d.lgs. 8/6/2001, n. 231** (sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni), in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, viene inserita l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo all'ente stesso (società) in aggiunta, quindi, alle eventuali responsabilità penali comminabili in capo agli amministratori persone fisiche (c.d. **responsabilità per quote**)

11